

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.1)

Parere

ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" predisposto dal Comune di Castiglione a Casauria (PE);

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

VISTA la nota del 6 dicembre 2006 del Comune di Castiglione a Casauria, provincia di Pescara, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore;

PREMESSO che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in trentotto articoli, contiene una serie di norme esplicative, anche se a volte ripetitive, di norme legislative e regolamentari già presenti nell'ordinamento ed, in particolare, nelle leggi nn. 241/90 e 15/05 e nel Regolamento di cui al d.P.R. n. 184/06 soprarichiamato;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

La struttura complessiva del testo, particolarmente curata, appare corretta e conforme alle previsioni di legge generali.

Esclusivamente con riferimento al comma 4 dell'art. 35, dedicato all'accesso dei consiglieri comunali, si osserva che la lett. b) subordina l'accesso di questi ultimi ad una "richiesta motivata" che non trova alcun riferimento nella speciale normativa che regola l'accesso dei consiglieri comunali, vale a dire il T.U.E.L. n. 267 del 2000 il cui art. 43 prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

PQM

La Commissione invita il Comune di Castiglione a Casauria ad espungere dal testo regolamentare la parola “motivata” dal comma 4 dell’art. 35 e, conseguentemente, si riserva di esprimere il parere sul nuovo testo così riformulato.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.2)

Parere

ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" predisposto dallo stesso Comune di Salle (PE);

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

VISTA la nota del 4 dicembre 2006 del Comune di Salle con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore;

PREMESSO che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in trentotto articoli, contiene una serie di norme esplicative, anche se a volte ripetitive, di norme legislative e regolamentari già presenti nell'ordinamento ed, in particolare, nelle leggi nn. 241/90 e 15/05 e nel Regolamento di cui al d.P.R. n. 184/06 soprarichiamato;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

La struttura complessiva del testo, particolarmente curata, appare corretta e conforme alle previsioni di legge generali.

Esclusivamente con riferimento al comma 4 dell'art. 35, dedicato all'accesso dei consiglieri comunali, si osserva che la lett. b) subordina l'accesso di questi ultimi ad una "richiesta *motivata*" che non trova alcun riferimento nella speciale normativa che regola l'accesso dei consiglieri comunali, vale a dire il T.U.E.L. n. 267 del 2000 il cui art. 43 prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

PQM

La Commissione invita il Comune di Salle ad espungere dal testo regolamentare la parola “motivata” dal comma 4 dell’art. 35 e, pertanto, si riserva di esprimere il parere sul nuovo testo così riformulato.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.3)

Parere

ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento recante l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi formati dalla Camera di Commercio di Pavia, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti al diritto di accesso";

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

VISTA la richiesta trasmessa con fax del 26 aprile 2007 della Camera di Commercio di Pavia con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore;

PREMESSO che il regolamento disciplina i casi di esclusione del diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 co. 2 della legge 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, e le modalità di differimento di cui all' art. 24 co. 4 della citata legge 241/90;

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in cinque articoli, contiene una serie di norme esplicative, anche se a volte ripetitive, di norme legislative e regolamentari già presenti nelle leggi anzidette e nel Regolamento di cui al d.P.R. n. 184/06 soprarichiamato;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

La struttura complessiva del testo regolamentare appare particolarmente curata, corretta e conforme alle previsioni di legge generali.

Unicamente si rileva il mancato inserimento, nell'art 3 dedicato ai casi di esclusione del diritto d'accesso, di una disposizione che richiami la previsione di cui al co. 7 del già citato art. 24 della l. 241 il quale, a garanzia dell'accesso anche nei casi esclusi nei precedenti commi, stabilisce che "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici". E, a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza, lo stesso co. 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzioni, ai dati sensibili e giudiziari e persino ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui all'art. 60 del d.lgs. 196/2003.

Si esprime, pertanto il parere che venga inserito nel testo del regolamento in esame una disposizione che salvaguardi comunque l'accesso, anche nei casi in cui è escluso, allorquando sia necessario per la cura o la difesa dei propri interessi giuridici.

PQM

La Commissione si riserva di esprimere il parere sul nuovo testo regolamentare riformulato in tal senso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.4)

Parere

ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, legge 241 del 1990, predisposto dal Comune di Novi Velia;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

VISTA la nota 665 del 9.2.2007 con la quale il Comune di Novi Velia (SA), ha chiesto il parere della Commissione sul predetto regolamento;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne l'articolo 8 inerente i costi di riproduzione dei documenti per cui è consentito l'accesso, si osserva che, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 184/2006

la loro quantificazione deve essere stabilita nell'ambito del regolamento all'esame e non mediante rinvio a successivi provvedimenti.

Per quanto concerne gli artt. 27, 28, 29 si osserva che essi contengono disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell'ordinamento e sono, pertanto, superflue.

Inoltre si rileva che i documenti sottratti all'accesso non appaiono conformi al disposto di cui alla normativa primaria vigente. Al riguardo, in accordo con la più recente giurisprudenza amministrativa, si rammenta che l'art. 24 della legge 241/90 prescrive espressamente quali siano le categorie di documenti per cui sia possibile operare la sottrazione all'accesso, (comma 1), facendo carico alle Amministrazioni di individuare i singoli documenti rientranti nelle categorie di cui al comma precedente (comma 2). Il successivo comma 7 dello stesso articolo, poi, dispone che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici". E a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzioni ai dati sensibili e giudiziari e, persino ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui all'articolo 60 del d.lgs. 196/2003 (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. Giur. 4 luglio 2007, n. 558).

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.5)

Rag.
Servizi Confartigianato Srl
.....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accessibilità delle dichiarazioni dei redditi e loro ricomprensione tra i documenti amministrativi.

Con nota in data 20 marzo 2007 l'istante chiede di conoscere se le dichiarazioni fiscali modello "Unico" "rientrano tra i documenti amministrativi in possesso della pubblica amministrazione e quindi visionabili anche a privati cittadini che ne facciano richiesta esercitando il "diritto di accesso" ai sensi della legge 241/90".

In merito la Commissione osserva che la disciplina recata dalla legge 241/90 in materia di accesso agli atti amministrativi prevede, al comma 2 dell'art. 24 l'individuazione, da parte delle singole amministrazioni, delle categorie di documenti da esse formate o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.

Il DM 29.10.1996, n. 603 emanato dal Ministro delle finanze, ha ritenuto sottratti all'accesso gli atti e i documenti allegati alle dichiarazioni tributarie.

In materia, il Consiglio di Stato (cfr. VI sezione, sentenza 5 ottobre 1995, n. 1083) ha ritenuto che "è interdetto l'accesso ad una dichiarazione dei redditi resa da un soggetto pubblico, in quanto l'atto in questione non attiene all'attività amministrativa dell'ente che la compila, ma è un obbligo cui la P.A. è tenuta al pari dei soggetti privati".

Pertanto, se la dichiarazione dei redditi non doveva essere considerato un atto amministrativo anche quando a formarlo è un soggetto pubblico, a maggior ragione non lo era se a redigerlo è un soggetto privato e la pubblica amministrazione si limita a riceverlo.

La stessa giurisprudenza di questa Commissione ha evidenziato che "i dati anagrafici e gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni annuali modello 740/770 ed IVA non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui accessibilità la legge 241/90 vuole garantire e quindi esulano dal suo ambito di applicazione" (cfr. parere reso in data 27.9.2000 n. P00634Q).

Va soggiunto che la stessa legge 241/90 esclude il diritto di accesso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Infine, l'art. 69 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" prevede una apposita disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Il comma 6 del predetto d.P.R. dispone che "gli elenchi sono depositati per un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati".

Per quanto sopra la Commissione ritiene che, trattandosi di fattispecie non qualificabile come documentazione amministrativa, per la stessa non risultino applicabili le disposizioni recate dalla legge 241/90 in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

La pubblicità delle dichiarazioni tributarie, pertanto, risulta regolata dal predetto articolo 69 del d.P.R. n. 600/1973.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.7)

Sportello SOS Turista

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'attività posta in essere dal Comune di per consentire l'accesso agli atti inerenti il possesso di regolare licenza di esercizio da parte della ditta di autonoleggio

Con nota in data 11 agosto 2007 lo sportello SOS Turista, ha chiesto il parere di questa Commissione in merito all'attività posta in essere dal Comune di, nel consentire l'accesso agli atti relativamente alla richiesta di conoscere se la ditta indicata in oggetto fosse titolare o meno di regolare licenza di esercizio per l'attività svolta. Inoltre chiede se la scrivente Commissione "ritenga sia opportuno segnalare al legislatore eventuali modifiche normative che impediscano il verificarsi di vicende paradossali come la presente"

In merito a tale ultima richiesta la Commissione osserva che, nel caso di specie, essa non rientra tra i compiti attribuiti dal legislatore alla scrivente, non rivestendo il profilo segnalato carattere di generale interesse.

Ciò, pur ritenendo non rispondente ad esigenza di speditezza dell'azione amministrativa la tempistica posta in essere dal Comune interessato per provvedere sulla richiesta di accesso.

Conclusivamente, si osserva che, essendo stata soddisfatta la richiesta di accesso, non vi è luogo ad ulteriori pronunzie da parte di questa Commissione.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.8)

Al Dott.

.....

OGGETTO: Richiesta di parere sulla legittimità del differimento opposto all'istante in merito alla ostensibilità di una relazione di servizio redatta dal dirigente del Servizio Polizia Municipale di

Il dott., appartenente al corpo di polizia municipale di, riferisce di aver presentato in data 18 dicembre 2006, istanza di accesso alla relazione redatta sul proprio conto dal dirigente del servizio e concernente il demansionamento del richiedente.

Tale relazione risulterebbe in seguito essere stata inviata al dirigente del personale. L'amministrazione ha risposto all'istante non concedendo la documentazione richiesta, invocando l'articolo 20, comma 1.4 del vigente regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso, il quale testualmente prevede che il responsabile del procedimento può disporre il differimento "per gli atti predisposti dall'ufficio legale, intesi sia come elaborati tipicamente processuali, redatti dopo l'avvio di un procedimento contenzioso, sia come atti "pre-contenziosi", ovvero prodotti in una fase intermedia tra la conclusione del procedimento e prima dell'avvio del contenzioso. L'accesso a tali atti è differito al momento di conclusione della causa". L'amministrazione, invero, ha ritenuto di qualificare la relazione richiesta dal Servizio Personale al fine di ricostruire i fatti oggetto della vertenza in merito al demansionamento patito dal dott., come atto pre-contenzioso per il quale la citata disposizione regolamentare prevede la possibilità di differire l'accesso sino al termine della causa.

Contro tale diniego il dott. ha presentato richiesta di riesame al competente difensore civico il quale, con provvedimento del 17 aprile 2007, si è espresso nel senso della legittimità del differimento disposto dall'amministrazione.

Pertanto, con richiesta inviata tramite posta elettronica in data 8 marzo u.s., il dott. chiede di conoscere il parere della scrivente Commissione in ordine alla vicenda suesposta.

Al riguardo la Commissione osserva preliminarmente che, a stretto rigore, non potrebbe esprimersi sulla richiesta di parere essendo sulla fattispecie già intervenuta la pronuncia del competente Difensore civico. Tuttavia e in un'ottica di mera ricostruzione storica della fattispecie sottoposta al suo esame, la scrivente rileva quanto segue.

Sul provvedimento del Difensore Civico datato 17 aprile 2007, non si può che condividerne il contenuto, atteso che il diniego dell'amministrazione si fonda su una norma regolamentare che, in sede di riesame ex art. 25, l. n. 241/90, né il Difensore Civico né la scrivente Commissione possono disapplicare, non essendo dotati dei necessari poteri.

La possibilità di ottenere la suddetta disapplicazione, invero, passa unicamente attraverso la presentazione di ricorso giurisdizionale al TAR, il quale, come è noto può disapplicare norme regolamentari ritenute in contrasto con fonti sovraordinate.

Ciò premesso, si osserva altresì che la qualificazione di atto pre-contenzioso conferita dall'amministrazione al documento oggetto di richiesta di accesso fa sorgere qualche perplessità in merito alla legittimità della norma regolamentare sulla quale essa si fonda. L'orientamento del giudice amministrativo di prime cure manifestato in più di un'occasione al riguardo, infatti, è nel senso di "...distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all'accesso, in quanto non è la sola natura dell'atto a giustificare la segretezza, ma la funzione che l'atto stesso svolge nell'azione dell'amministrazione" (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 26 gennaio 2007, n. 38).

Analogamente T.A.R. Sardegna, Cagliari, 24 luglio 2003, n. 893, secondo cui: "Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dei pareri rilasciati all'amministrazione dai propri legali di fiducia, solo nel caso in cui la consulenza giuridica, acquisita nell'ambito dell'istruttoria, abbia valenza endoprocedimentale, ossia costituisca uno degli elementi che hanno condizionato la scelta effettuata dall'amministrazione; laddove, invece, il parere sia chiesto al fine di definire i margini per la proposizione di una azione giudiziaria, il parere stesso deve ritenersi sottratto all'accesso, posto che l'amministrazione deve poter fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna l'acquisizione della consulenza, di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento".

Inoltre nel caso di specie sembrerebbe che la relazione sia stata predisposta da un dirigente del corpo di polizia municipale e non dall'ufficio legale, come risulta dalla nota dell'amministrazione comunale con la quale si è differito il chiesto accesso. In particolare, nel provvedimento da ultimo richiamato, l'amministrazione afferma che la relazione oggetto dell'istanza del dott. è stata richiesta al fine di "...consentire la predisposizione di adeguate controdeduzioni a cura dell'avvocato designato per rappresentare l'amministrazione innanzi all'Ufficio di Lavoro", e quindi appare come documento diverso da quelli per cui è consentito il differimento ai sensi dell'art. 20, comma 1.4.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.9)

Arch.
.....

OGGETTO: Diritti di ricerca e visura presso il Comune di

Con e-mail del 12 maggio 2008 il sig. ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di esprimere un parere sull'onerosità dei costi di riproduzione delle copie per cui si è richiesto l'accesso e sulla legittimità di detti oneri nel caso in cui siano imputati a titolo di ricerca e di visura.

La Commissione in passato si è già pronunciata ed ha rappresentato che il rimborso delle spese di riproduzione, dovuto dal richiedente l'atto amministrativo, è necessario per il recupero dei costi sostenuti dall'amministrazione per il rilascio delle copie semplici dei documenti del cui accesso si tratta. Infatti la lettera d) dell'art. 22 della legge 241/90 definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,". Pertanto, la valutazione dell'ammontare del rimborso, proprio per tale motivo, non può essere predeterminata a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione, che sola può conoscere i costi sostenuti per l'utilizzo di macchinari e materiali necessari alla riproduzione dell'atto. Detto importo non potrà essere superiore ai normali prezzi di mercato (vedi parere del 19 aprile 2007 su richiesta del Ministero della Salute).

Per quanto attiene la eventuale richiesta di somme richieste a titolo di ricerca e visura, dette somme ai sensi dell'art. 25, c. 1 della legge 241/90 possono essere richieste legittimamente ma anche in questo caso l'importo deve essere equo e non esoso in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite all'esercizio del diritto di accesso.

Detto questo in linea generale, deve comunque farsi notare che nel caso di specie la norma applicabile non è l'art. 25 della legge n. 241/90 ma l'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede per l'accedente cittadino dell'ente locale all'ente stesso, il pagamento dei "soli costi" dell'accesso, con una locuzione, quindi più concessiva per l'ente acceduto di quella prevista dalla normativa generale che limita i "costi" a quelli di "riproduzione" (art. 25 legge 241/90).

In considerazione di quanto sopra i costi tariffati per l'accesso dal comune di, pur sembrando particolarmente elevati, quindi non in linea con lo spirito delle leggi sulla trasparenza, non sembrano però in letterale contrasto con il disposto del riportato art. 10 d.lgs. 267/2000.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.10)

Al segretario territoriale CSA

Dott.ssa

.....

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità dei compensi accessori corrisposti ai propri dipendenti da parte del Comune di

La dott.ssa, nella qualità di segretaria territoriale dell'organizzazione sindacale CSA, in data imprecisata ha chiesto al Comune di copia della documentazione relativa ai compensi corrisposti in un certo periodo di tempo ai propri dipendenti comunali. Tali documenti venivano rilasciati dall'amministrazione comunale mascherando, tuttavia, i nominativi dei beneficiari dei suddetti compensi.

L'amministrazione giustificava tale comportamento richiamando una recente deliberazione del Garante per la tutela dei dati personali del 14 giugno 2007.

La richiedente, non condividendo l'operato dell'amministrazione, si è rivolta alla scrivente Commissione per acquisire parere sulla fattispecie descritta.

Al riguardo la Commissione osserva preliminarmente che la legittimazione all'accesso della richiedente non è stata posta in discussione dall'amministrazione, essendosi quest'ultima limitata ad incidere sulle modalità del chiesto accesso, oscurando i nominativi dei beneficiari dei compensi accessori corrisposti dall'amministrazione comunale.

Effettivamente sul punto è di recente (14 giugno 2007) intervenuta una deliberazione del Garante della privacy, in cui si afferma: "Le pubbliche amministrazioni possono comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, agli importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative. Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, i criteri generali e le modalità inerenti a determinati profili in materia di gestione del rapporto di lavoro sono oggetto di specifici diritti di informazione sindacale preventiva o successiva. Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. È il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori".

Sulla stessa linea si è mossa anche la giurisprudenza del giudice amministrativo, giusta la quale: "È illegittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione nega ad una giornalista l'accesso agli atti aventi ad oggetto le indennità, gli emolumenti o le differenze retributive percepite dai dipendenti comunali in ragione delle valutazioni operate dai dirigenti di settore, considerato che, da un lato, documenti giuridicamente di natura privatistica, come debbono ritenersi tutti quelli attinenti al rapporto di impiego pubblico c.d. privatizzato presso pubbliche amministrazioni, sono accessibili attesa la

loro intima connessione e funzionalizzazione all'esercizio di funzioni pubbliche e che, dall'altro, nessun dubbio si pone circa la sussistenza di un interesse in capo a chi, come il giornalista, intenda con il provvedimento rispetto al quale chiede l'accesso esercitare un diritto costituzionalmente garantito come è quello alla libera informazione. Tale facoltà, nondimeno, deve essere esercitata entro i limiti e tenendo conto delle prescrizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice della "privacy") garantendo i diritti fondamentali di riservatezza del personale cui pertengono i dati contenuti nei documenti richiesti, in particolare, considerato il disposto dell'art. 112, comma 3, del codice della "privacy", trattandosi, nel caso di specie, di dati strettamente ancorati alla valutazione della qualità del lavoro svolto, ne è sì consentita la conoscenza, ma in forma anonima e senza che sia possibile ricondurre l'emolumento, l'indennità o la retribuzione al nome del dipendente in favore del quale essa è stata riconosciuta" (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 18.11.2005, n. 6458).

Tale contemperamento di interessi tra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei dipendenti comunali è condiviso dalla scrivente Commissione.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.11)

Parere

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predisposto dal comune di Albissola Marina;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

VISTA la nota n. 4200 del 17 marzo 2008, con la quale è stato trasmesso alla Commissione il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel testo riformulato a seguito delle osservazioni espresse dalla Commissione nella seduta del 22 novembre 2007;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo oggetto di parere risulta riformulato dall'Amministrazione richiedente a seguito delle osservazioni espresse da questa Commissione nella seduta del 22 novembre 2007.

Sulle singole disposizioni contenute nel regolamento oggetto di esame si osserva quanto segue:

L'articolo 1, denominato "casi di esclusione dal diritto di accesso", va più propriamente intitolato "documenti sottratti al diritto di accesso". Lo stesso prevede la sottrazione dall'accesso di alcune tipologie di documenti non in linea con la vigente normativa, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, o che meglio dovrebbero essere oggetto di differimento, da trattare in articolo a parte. Occorre inoltre precisare che il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi e non gli atti; pertanto ogni riferimento a questi ultimi va espunto dal titolo e dall'articolato.

In particolare, per quanto concerne le tipologie di "atti" citate:

al punto 1) Gli atti relativi alle fasi precontrattuali non possono essere esclusi dall'accesso, ma differiti alla definitiva conclusione del procedimento di gara. (cfr. Autorità sui contratti 29 maggio 2002);

al punto 2)- La documentazione inerente il trattamento economico tabellare e la situazione professionale sono da ritenere accessibili (cfr. parere Commissione 20 aprile 2004);

al punto 5) La formulazione del testo è più propriamente riconducibile al differimento e non alla sottrazione dall'accesso e va, quindi, trattata in apposito e diverso articolo;

al punto 6) Non si giustifica la sottrazione all'accesso, essendo sufficiente il differimento alla fase conclusiva del procedimento, quando i rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei Conti e le relazioni di dette procure abbiano natura di documenti amministrativi (cfr. Commissione 5 ottobre 2004);

al punto 11) Va specificato chi siano gli assistiti, atteso che il pubblico dipendente

ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel proprio fascicolo personale, compreso il foglio matricolare (Tar Lazio, sezione I quater 19 gennaio 2006).

Più in generale, poi, occorre evidenziare che l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (CDS sez.VI n. 3418 del 7 giugno 2006).

Da ultimo va evidenziato che l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso deve essere effettuato nell'ambito delle generali categorie espressamente individuate dall'art. 24 della legge 241/90.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che verrà nuovamente riformulato.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.12)

All'Organizzazione di volontariato

.....

OGGETTO:Richiesta di parere alla Commissione per l'accesso.

Con numerose note codesta associazione di volontariato ha richiesto il parere di questa Commissione in merito al diniego opposto da parte dell'Ufficio regionale del volontariato di, al richiesto accesso ai bilanci degli enti di volontariato iscritti nella sezione tutela e valorizzazione dell'ambiente ed a svariate altre documentazioni.

Da ultimo, con nota del 16.5.2008, codesta associazione, nel richiedere di ritenere nulle le precedenti richieste ha comunicato di aver avuto l'accesso alla documentazione da parte "dell'Ufficio urbanistica di", ma, nel contempo, rinnova la richiesta di parere circa l'accesso ai "rendiconti" delle consimili associazioni, ai fini di una possibile difesa in giudizi penali.

In merito, la Commissione rileva che non risulta dimostrato, né altrimenti rilevabile dalla documentazione prodotta dalla richiedente, il nesso funzionale tra il proprio diritto di difesa, in relazione ai procedimenti penali indicati e la richiesta generalizzata di acquisire i bilanci di tutte le altre similari associazioni di volontariato.

Al riguardo, si fa presente che dopo il concesso accesso, non risulta agli atti una eventuale ulteriore richiesta formulata ai competenti organi e che, in ogni caso, in presenza di ulteriore diniego, potrà essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, o al competente difensore civico, secondo il disposto di cui all'art. 25 della legge 241/90.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.13)

Parere

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 10 giugno 2008;

VISTA la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni" predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce, era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 10 luglio 2007.

In relazione all'art. 4, comma 1, si consiglia di indicare la disposizione legislativa in base alla quale i documenti individuati sono sottratti al diritto di accesso.

Art. 4, comma 1, lett. e) si consiglia di verificare l'attualità della disposizione citata.

Con riferimento all'art. 13 si rileva che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la competenza a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, è la scrivente Commissione atteso che la Camera di Commercio non è un ente territoriale; si consiglia, pertanto, di espungere dal testo il riferimento alla tutela innanzi al difensore civico.

OGGETTO: Richiesta parere accessibilità deliberazione nomina sanitario.

1. Il sig., quale coordinatore provinciale della Federazione Sindacati Indipendenti (FSI), ha inviato una nota alla scrivente Commissione, al Garante per la protezione dei dati personali ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti c/o con la quale ha chiesto:

1. di verificare l'esistenza di eventuali danni all'erario;
2. di dichiarare la eventuale sussistenza dell'interesse del sindacato a conoscere il contenuto della delibera n. del 5 settembre 2006 della ASL
3. le modalità attraverso le quali bilanciare il diritto di accesso con il diritto alla riservatezza del sanitario menzionato nella delibera su indicata.

Sulla base dei documenti allegati alla richiesta di parere si rileva che il coordinatore provinciale della FSI ha presentato istanza di accesso alla delibera indicata, relativa alla nomina di un sanitario, per conoscere le ragioni poste alla base del provvedimento e verificarne la legittimità.

L'amministrazione afferma di avere negato l'accesso al documento richiesto in esecuzione della normativa in tema di trattamento dei dati personali; ha, tuttavia, rilasciato copia della deliberazione n. del 10 novembre 2005 avente ad oggetto "Ampliamento posti per selezione di addetto ai servizi finanziari c/o sede centrale per realizzazione progetto cantiere Scuola e lavoro denominato Potenziamento servizi dell'ente".

Sulla vicenda si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali con nota del 28 gennaio 2008, richiamando il provvedimento del Garante del 14 giugno 2007 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico".

2. Con riferimento al punto n. 2 della richiesta di parere si evidenzia che secondo il costante orientamento giurisprudenziale le Organizzazioni sindacali non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull'attività amministrativa, quale come connotato implicito dell'attività sindacale idoneo a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi; in caso contrario si verrebbe ad estendere la latitudine del diritto di accesso ai documenti amministrativi fino a configurarlo come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'Amministrazione (v. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 28 novembre 2006, n. 13349).

L'orientamento citato prosegue affermando che "allorquando il diritto in esame è azionato per salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante, nonché concreto ed effettivo, di cui sia portatore, beninteso, il sindacato e non i singoli iscritti, il sindacato stesso è legittimato all'accesso in relazione ad interessi superindividuali" (CdS, IV Sez. 5 maggio 1998 n. 752).

Nel caso in esame, sulla base dei documenti allegati alla richiesta di parere, il sindacato non sembra essere portatore di un interesse generale alla tutela della categoria professionale rappresentata non avendo dimostrato la specificità della propria posizione

rispetto a quella individuale dei singoli iscritti. Inoltre, il coordinatore provinciale non ha dimostrato la sussistenza di un interesse proprio ad accedere alla delibera in esame.

Si ritiene, pertanto, non sussistente l'interesse ad accedere al documento richiesto.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.15)

Parere

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta";

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 10 giugno 2008;

VISTA la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Il "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta" era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2008.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a), art. 12, comma 1, si ribadisce quanto già rilevato nel parere reso nelle sedute del 15 ottobre 2007 e del 12 marzo 2008.

Per quanto riguarda l'art. 11, comma 2 si evidenzia che il rapporto tra il bilanciamento diritto di accesso degli interessati ed il diritto alla riservatezza è stato compiuto direttamente dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, la quale, nel sostituire il testo dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, non ha previsto l'inaccessibilità dei dati sensibili e giudiziari, ma solo l'adozione delle cautele indicate di cui all'art. 24, comma 7. Si consiglia, pertanto, di espungere la generale previsione di inaccessibilità dei dati riservati.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.16)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio di musica -

Fatto

Il prof. riferisce di aver presentato domanda per essere ammesso alla procedura di inserimento nella graduatoria di istituto per l'anno accademico 2007-2008 per l'insegnamento di teoria, solfeggio e dettato musicale. Pubblicata la graduatoria, l'odierno ricorrente constatava la propria esclusione non avendo riportato il punteggio minimo richiesto pari a 24. Pertanto, in data 30 gennaio 2008, il prof. formulava richiesta di accesso ai documenti del procedimento di selezione, con particolare riferimento ai verbali di valutazione redatti dalla commissione esaminatrice e alle domande presentate dai concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria provvisoria. L'amministrazione riteneva non sufficientemente dettagliata l'istanza e invitava, quindi, a specificarne meglio il contenuto. Tale richiesta di chiarimenti portava ad uno scambio di note tra l'odierno ricorrente e l'amministrazione la quale, da ultimo con nota del 1 aprile u.s., ribadiva la genericità dell'istanza di accesso.

A tale ultima nota il ricorrente faceva seguito con ulteriore richiesta di accesso datata 5 aprile 2008, alla quale l'amministrazione non ha dato seguito. Pertanto, il prof. con ricorso del 28 aprile, pervenuto il 13 maggio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che alla data del 28 aprile il silenzio dell'amministrazione non si era ancora formato. Tuttavia, in virtù del lasso di tempo intercorso sino alla data della presente decisione, esso può ritenersi formato, non avendo la scrivente sinora ricevuto alcuna comunicazione in merito a dinieghi espressi dall'amministrazione medesima.

La commissione, inoltre, rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria per l'anno accademico 2007-2008 ed ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal prof. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.17)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali

Fatto

La sig.ra, in servizio presso la prefettura di, riferisce di essere dipendente dell'amministrazione resistente dal 1990. Sin dal 1991 l'odierna ricorrente ha presentato domanda di trasferimento ad, ottenendo, nel 1999, il trasferimento presso l'ufficio territoriale del governo di, Nella graduatoria stilata annualmente dall'amministrazione in merito ai trasferimenti per la provincia di, riferisce la ricorrente, i punteggi assegnati alla stessa erano stati sempre pari a quelli del collega

Nel 2007, tuttavia, la sig.ra si è vista sopravanzare dal sig. nella suddetta graduatoria; tale avvicendamento, a giudizio della ricorrente, costituisce il frutto di una disparità di trattamento posta in essere dall'amministrazione che ha portato l'..... a presentare in data 17 gennaio 2008 domanda di accesso al prospetto analitico di assegnazione del punteggio assegnato alla stessa e al collega

L'amministrazione, con nota del 26 marzo (comunicata alla ricorrente il successivo 4 aprile) non consentiva l'accesso sul presupposto del mancato assenso del controinteressato *medio tempore* informato della domanda di accesso ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006.

Contro tale diniego la sig.ra in data 30 aprile (pervenuto il 13 maggio 2008) ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato Sig. in data 2 maggio 2008.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, essendo stata scavalcata dal controinteressato nell'assegnazione dei punteggi relativi alla graduatoria per il trasferimento nella sede di; posto per il quale, a suo tempo, aveva presentato domanda di trasferimento. Tale situazione è tutelabile solo acquisendo la valutazione comparativa tra la ricorrente ed il controinteressato, atteso che soltanto dalla conoscenza del relativo contenuto potrebbero emergere eventuali vizi di legittimità o di merito in cui sia incorsa l'amministrazione nello stilare la suddetta graduatoria dalla quale, in ultima analisi, dipende la possibilità di ottenere il trasferimento.

La Commissione, inoltre, rileva che la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale vale sia per il prospetto analitico di assegnazione del punteggio relativo al sig. che, a maggior ragione, per quello stilato nei confronti dell'odierna ricorrente. Nel provvedimento impugnato, invero, l'accesso è negato solo con riguardo

al prospetto del controinteressato, senza tener conto dell'estensione della domanda di accesso che, invece, conteneva una richiesta anche al proprio prospetto redatto dall'amministrazione.

Quanto alle ragioni del diniego, la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello opposto dall'amministrazione, fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà, nel caso di specie, del sig. Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.18)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Telecom Italia S.p.A. – Ufficio legale e contenzioso

Fatto

L'avv. riferisce di aver subito la totale cessazione dei servizi da parte di Telecom S.p.A. nei giorni 21 e 22 febbraio 2008. Di talché, con istanza del 4 marzo u.s., l'odierna ricorrente si è rivolta al gestore di telefonia chiedendogli l'accesso agli ordini di interruzione dei servizi telefonici nonché la registrazione integrale della conversazione telefonica con una operatrice del *call center*. Non avendo ottenuto risposta alcuna nei successivi trenta giorni, l'avv. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 3 maggio (pervenuto il 13 maggio), chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e l'ordine di esibizione dei documenti in possesso di Telecom Italia.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene di dover affrontare il profilo della propria competenza a decidere il gravame presentato dall'avv., anche alla luce della memoria presentata da Telecom in data 4 giugno u.s., nella quale si contesta il profilo concernente la natura di amministrazione centrale o periferica dello Stato del gestore telefonico avente natura privatistica. Sul punto occorre rilevare che la giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione è costante nel senso di non ritenere la veste giuridica del soggetto passivo dell'istanza di accesso elemento decisivo ai fini dell'applicazione o meno della disciplina contenuta nella l. n. 241/90. Tale orientamento ha ricevuto un'autorevole conferma nel *decisum* dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2005, a tenore del quale le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (tra i quali non v'è dubbio che rientrino i concessionari - a qualsiasi titolo - di servizi pubblici). Questa giurisprudenza, peraltro, afferma un principio oggi normativamente previsto all'art. 22, comma 1, lettera e), l. n. 241/90.

Inoltre, il giudice amministrativo si è pronunciato in più di un'occasione in merito a fattispecie di accesso riguardanti proprio Telecom S.p.A. In una di queste, ad esempio, ha affermato che "Ai sensi dell'art. 4 comma 2, l. 3 agosto 1999 n. 265, il diritto di accesso ai documenti amministrativi va riconosciuto non solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni ma anche verso i "gestori di pubblici servizi", con la conseguenza che anche questi ultimi, al di fuori delle ipotesi eccezionali di esclusione tassativamente indicate dalla legge, non possono negare l'accesso agli atti riguardanti la loro attività di diritto privato solo in ragione della loro natura privatistica, allorquando si

manifesti un interesse pubblico prevalente rispetto a quello imprenditoriale sulla base di un giudizio di bilanciamento. (Nel caso di specie, il ricorrente, ex dipendente della Telecom, chiedeva l'esibizione dei documenti comprovanti i modi ed i tempi del rapporto di lavoro con la predetta società, al fine di essere ammesso ai benefici previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8, l. n. 257 del 1992 per i lavoratori esposti all'amianto; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 gennaio 2003, n. 223. Analogamente TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 febbraio 2007, n. 727).

Nel caso sottoposto all'esame della scrivente Commissione, l'interesse della richiedente, oltre ai caratteri della concretezza e attualità, rileva anche sotto un altro punto di vista l'interesse a conoscere le ragioni determinanti l'interruzione di una prestazione contrattualmente assunta come quella della fornitura dei servizi di telefonia, invero, incide sul più generale versante della correttezza e trasparenza della gestione del servizio pubblico svolto da Telecom Italia. In tal senso, tra le altre, T.A.R. Napoli, Campania, Sez. V, 18 novembre 2004, n. 16854, secondo cui: "L'attività di quantificazione del corrispettivo dovuto per il servizio pubblico fruito, quantunque retta dal diritto privato, è strumentalmente connessa all'erogazione del servizio, in quanto attiene alla modalità con cui viene concretamente soddisfatto l'interesse collettivo alla fruizione del bene della vita fornito dal gestore; pertanto ai singoli atti in cui essa si concretizza deve essere garantito il diritto di accesso; invero, l'art. 23 l. n. 241 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 4 l. 3 agosto 1999 n. 265, impone di garantire l'accesso indipendentemente dalla disciplina - pubblicistica o privatistica - cui è soggetto l'atto posto in essere, sempre che l'attività cui inerisce sia "pubblica" ossia volta al soddisfacimento degli interessi collettivi cui deve tendere il servizio" (similmente T.A.R. Lazio, Sez. II, 10/04/1997, n. 647).

Infine, anche con riferimento ai c.d. "poteri privati" che vengono in rilievo quando le parti non si trovino in quella posizione di simmetria che è il presupposto dell'autonomia privata, l'esistenza di un vincolo contrattuale (come nel caso di specie) sorregge l'imposizione di un obbligo a carico dell'esercente del pubblico servizio che ha la disponibilità di notizie rilevanti nell'economia del contratto di portarle a conoscenza della controparte.

Nel caso di specie, ricorrendo quindi la legittimazione passiva della Telecom e l'interesse qualificato della richiedente, il ricorso è fondato e va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.19)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Regione carabinieri – Comando provinciale di
.....

Fatto

Il sig., appuntato dell'arma dei carabinieri, in data 29 febbraio 2008 chiedeva all'amministrazione resistente l'accesso ad una serie di documenti, tra i quali, gli ordini di servizio e le licenze ordinarie concernenti la persona del ricorrente emessi nel periodo 01.04.2003 – 28.02.2007. L'amministrazione con nota del 18 marzo 2008 (pervenuta al ricorrente in data 1 aprile u.s.) negava l'accesso sostenendo che i documenti citati rientrano tra quelli esclusi dall'accesso in forza del D.M. n. 259/1995, all. 2, comma 9. Contro tale diniego il sig. Turano ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 28 aprile u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulla disposizione regolamentare di cui all'allegato 2, comma 9, D.M. n. 259/1995 che esclude l'accesso rispetto ai documenti richiesti dall'odierno ricorrente. Pertanto, la Commissione, non avendo il potere di disapplicare la previsione regolamentare – pur di dubbia legittimità - posta a fondamento dell'impugnato diniego, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso,
lo respinge.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.20)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

La sig.ra, nella qualità di segretaria territoriale del CSA (organizzazione sindacale di categoria), in data 2 aprile u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente l'accesso alla documentazione relativa ai compensi accessori corrisposti ai dipendenti comunali. Il Comune ha negato l'accesso con nota del 16 aprile 2008, ritenendo prevalente l'interesse alla riservatezza dei dipendenti rispetto a quello dell'accedente. Con ricorso del 2 maggio u.s., pervenuto in data 13 maggio, la sig.ra ha presentato gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente contro il Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Comune di è ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.21)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale-
Direzione provinciale del lavoro

Fatto

Il sig., per il tramite del suo legale avv., riferisce di essere stato sottoposto a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente con conseguente comminazione di sanzione amministrativa (in data 5 settembre 2007) per aver impiegato due lavoratori subordinati o parasubordinati senza istituire il libro di matricola e paga-sezione presenze. Successivamente l'odierno ricorrente formulava istanza di accesso ai verbali del procedimento ispettivo con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla due lavoratrici (..... e) asseritamente non regolarizzate dalla parte datoriale.

L'amministrazione in data 14 gennaio 2008 chiedeva chiarimenti alla parte istante. A seguito dei richiesti chiarimenti, l'amministrazione resistente, in data 30 gennaio u.s. negava l'accesso, in forza dell'articolo 2 del D.M. n. 757/1994 che esclude dall'accesso le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano la base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi. Nel provvedimento da ultimo citato, tuttavia, l'amministrazione stessa riferisce che l'esclusione vale "fino a quando risulterà al Servizio Ispettivo del Lavoro di la costanza del rapporto di lavoro delle lavoratrici in questione".

Contro tale provvedimento il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 27 febbraio 2008 chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione rilevava l'impossibilità del ricorrente di notificare il gravame alle controinteressate in quanto le stesse, oltre a non prestare più la propria attività alle dipendenze del ricorrente e anzi a non averla mai prestata, avrebbero fatto rientro nel loro Paese di origine, la Romania.

Tale circostanza, se riscontrata dall'amministrazione, avrebbe fatto venir meno le ragioni del differimento opposto all'odierno ricorrente; per tale ragione, la scrivente Commissione invitava l'amministrazione a voler verificare la predetta circostanza e a darne successivamente comunicazione a quest'organo.

Diritto

L'amministrazione, con nota del 24 aprile 2008, ha dato seguito alla pronuncia interlocutoria del 12 marzo u.s. specificando che l'impedimento di cui alle premesse in fatto può essere superato attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del ricorrente attestante la circostanza che i dipendenti dell'impresa "La

.....” non prestano più la loro attività alle dipendenze dell’impresa medesima. L’amministrazione riferisce altresì che tale profilo aveva già costituito oggetto di comunicazione al ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90. Ritiene, inoltre, l’amministrazione che a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra si dovrà comunque procedere alla notifica alle lavoratrici controinteressate prima, eventualmente, di soddisfare l’accesso dell’odierno ricorrente.

A tale riguardo si osserva che è quanto meno dubbio che le lavoratrici possano essere considerate controinteressate una volta presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, atteso che il differimento per espressa previsione regolamentare opera sino a quando i lavoratori prestano la loro attività alle dipendenze del datore ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie subordinatamente alla presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, per l’effetto, invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.22)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione
penitenziaria- Direzione della casa circondariale e reclusione

Fatto

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di, in data 30 marzo 2008 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 2 maggio u.s. ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 13 maggio u.s.) contro il diniego tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al ricorso in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso di cui al D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, tra le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica elencate all'articolo 3, contempla (lettera *l*) quelli "relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell'amministrazione nonché dei detenuti e degli internati".

Pertanto, la Commissione, non avendo il potere di disapplicare la previsione regolamentare – pur di dubbia legittimità – che giustifica il diniego, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.23)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare 36° stormo-

Fatto

Il tenente in servizio presso il 36° stormo dell'Aeronautica militare di, riferisce di aver presentato in data 13 marzo 2008 istanza di accesso all'amministrazione resistente volta a prendere visione ed estrarre copia della lettera prot. n. del 19 aprile 2006 di cui, tuttavia, non è specificato l'oggetto. Riferisce, altresì, che l'amministrazione, in data 17 marzo, ha risposto alla richiesta di accesso inoltrandola al Comando Squadra Aerea di Roma che a sua volta non ha dato seguito all'inoltro. Di talché, con ricorso pervenuto il 16 maggio u.s., il tenente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, il ricorrente deve far constare il proprio interesse all'accesso. Nel caso di specie tale elemento non è ricavabile né dall'istanza di accesso allegata né dal ricorso. Ed invero, il tenente si limita ad affermare che “la lettera di cui si chiede copia costituisce un elemento indispensabile per la difesa dei propri interessi legittimi” e ancora “l'acquisizione della lettera permetterebbe di valutare il grado di imparzialità dell'amministrazione”, ma l'oggetto dell'interesse all'accesso nel suo collegamento con la motivazione che lo esterna e con il contenuto anche generico della documentazione richiesta, non è precisato. Tale omissione, pertanto, non consente una trattazione del merito del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera *c)*, d.P.R. n. 184/06, salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza adeguatamente motivata.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.24)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale “.....” di -
.....

Fatto

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria in data 2 maggio 2008 ha chiesto all'amministrazione resistente copia “della documentazione relativa alle spese sostenute, nell'ultimo triennio, nell'ambito della convenzione stipulata con l'impresa incaricata delle pulizie all'interno della struttura, con particolare riferimento alle prestazioni orarie effettuate e liquidate al personale dipendente”.

L'amministrazione, con nota del 13 maggio 2008, ha negato l'accesso alla documentazione richiesta, eccependo il difetto di interesse dell'associazione sindacale nonché la circostanza che i documenti sarebbero esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera d), l. n. 241/90, in quanto relativi a terze persone di cui andrebbe salvaguardata la riservatezza. Contro tale diniego l'associazione sindacale ha presentato ricorso in data 13 maggio u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo all'impresa di pulizie ed ai suoi dipendenti, cui, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dall'associazione sindacale.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.25)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio di Gabinetto

Fatto

Il sig., per il tramite del suo legale avv., riferisce di aver presentato domanda per l'iscrizione al corso di steward promosso dal F.C. S.p.a. di cui al D.M. Ministero dell'Interno del 2007. La società sportiva, in data 1 febbraio 2008, comunicava all'odierno ricorrente di non poter procedere all'iscrizione in quanto la Prefettura di, con nota del 29 gennaio 2008, aveva disposto il divieto di impiego nell'impianto sportivo stadio per la persona del ricorrente medesimo.

Pertanto, successivamente, il sig. presentava richiesta di accesso alla documentazione attinente il parere negativo rilasciato dalla prefettura di Con lettera del 28 aprile 2008, ricevuta dal sig. il successivo 6 maggio, la Questura comunicava al richiedente di non poter dar seguito positivamente all'istanza di accesso in quanto la nota Cat. del 21 gennaio 2008 (oggetto dell'istanza del sig.) è sottratta al diritto di accesso ai sensi del D.M. 10 maggio 1994, n. 415. Considerato che dal tenore del diniego il ricorrente non è stato messo in condizione di comprendere le ragioni della sua mancata iscrizione al corso di steward di cui sopra, in data 27 maggio 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego impugnato opera un generico riferimento al D.M. del Ministero dell'Interno contenente le fattispecie di esclusione del diritto di accesso, senza specificare quale fattispecie di esclusione, nel caso concreto, ricorre.

Per tale ragione, la scrivente Commissione invita l'amministrazione a voler verificare la predetta circostanza e a darne successivamente comunicazione a quest'organo. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.26)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dr.ssa

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di, in persona del Dirigente *pro tempore*

Fatto

La ricorrente, funzionario di cancelleria del Ministero della Giustizia in servizio presso il Tribunale di, in data 20.03.2008, presentava istanza per usufruire di un permesso di 4 ore, ai sensi della legge 104/1992, subito rigettata dal Dirigente del Tribunale. Preso atto del rigetto, la dott.ssa inoltrava una seconda istanza di permesso di tre ore, che veniva accolta.

In data 02.04.2008, la stessa chiedeva di estrarre copia delle due suddette istanze, nonché dei relativi provvedimenti adottati dal Dirigente, e di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

Con nota in data 10.04.2008, pervenuta alla ricorrente il 14.4.2008, il Dirigente del Tribunale di rigettava l'istanza di accesso in quanto "priva di copia in allegato del documento di riconoscimento" dell'istante e perché non compilata secondo il formulario di cui all'allegato 1 della Circolare del Ministro della Giustizia del 8.03.06.

Ha presentato memoria, datata 9.6.2008, il Tribunale di affermando di non aver mai negato l'accesso alla sig. ma di avere unicamente segnalato una irregolarità sanabile mediante la compilazione del modulo di cui alla circolare ministeriale del 8.3.2006.

Diritto

La Commissione prende atto di quanto comunicato dal Tribunale di: in realtà, l'Amministrazione si è dichiarata disposta a consentire l'accesso richiesto, previo il rispetto delle formalità previste e cioè la compilazione del modulo di cui alla circolare ministeriale del 8.3.2006.

Per quanto riguarda la richiesta di accesso per il tramite del servizio postale, è corretto chiedere l'allegazione di una copia del documento di riconoscimento, nell'interesse dello stesso soggetto che chiede l'accesso ed al fine di garantire la certezza dell'identità del richiedente.

Preso atto, quindi, dell'intenzione dell'amministrazione interessata di consentire l'accesso con il rispetto delle modalità di cui si è detto, va dichiarata cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.27)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. e avv.
contro

Amministrazione resistente : Questura di

Fatto

Con istanza in data 10.4.2008 il difensore di, imputato in un procedimento penale per fatti avvenuti l'8-2-2004, dopo essere stato individuato sulla base anche di rilevazioni fotografiche eseguite da operatori di polizia in occasione di una partita calcistica, ha chiesto alla Questura di, ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p., l'accesso alla documentazione fotografica redatta dalla Questura stessa in occasione della notifica al citato sig., avvenuta il 5-6-2004, del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Con nota del 12-4-2008 la Questura ha negato l'accesso.

Avverso il diniego di accesso il sig. e il suo difensore, con atto del 12-5-2008, anticipato via fax e poi pervenuto per raccomandata il 15-5-2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Ha presentato memoria la Questura di ribadendo le argomentazioni già contenute nel provvedimento di diniego.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il motivo di diniego basato sul rilievo che la documentazione fotografica sia inidonea a dimostrare che il sig. sia soggetto diverso da quello individuato e sottoposto a procedimento penale, è infondato, posto che, a meno che non sia manifestamente chiara e inequivoca la inutilità del documento richiesto, la individuazione delle prove e la valutazione di elementi specifici atti a costituire prove concrete attività tipica ed esclusiva del difensore, come tale non contrastabile.

Il motivo di diniego basato sul rilievo che la documentazione fotografica è stata redatta ai sensi dell'art. 4 T.U.L.P.S. per motivi di ordine e sicurezza pubblica, e pertanto l'accesso alla stessa non è consentito perché ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A del D.M. n. 415/1994 è sottratto l'accesso "alle relazioni di servizio ed altri atti o documenti ...inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", è anch'esso infondato.

L'art. 24 della legge n. 241/90 attribuisce all'Amministrazione la facoltà di sottrarre all'accesso documenti "...strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità".

E' sulla base di tale generale previsione che va interpretata la menzionata disposizione del successivo decreto ministeriale : e pertanto la previsione di quest'ultimo, sopra riportata, va intesa come sottrazione all'accesso di quegli atti, che, se in possesso di privati, possano incidere su dette tutela, prevenzione o repressione.

E non v'è dubbio che tale caratteristica non rivela la mera riproduzione fotografica delle sembianze del soggetto, né in senso contrario è stata addotta alcuna argomentazione a sostegno del diniego di accesso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.28)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Federazione GILDA-UNAMS degli Insegnanti di
contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale di, in persona del
Dirigente Scolastico *pro tempore*

FATTO

In data 15.10.2007 la ricorrente O.S. depositava tramite la sig.ra, terminale associativo accreditato presso la Direzione Didattica resistente, richiesta di accesso ai prospetti analitici del fondo dell'Istituto scolastico, al fine di "indirizzare la propria azione e verificare la concreta realizzazione delle attività da svolgersi con il finanziamento del fondo d'Istituto".

Il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di, in data 15.11.2007, comunicava che la documentazione era stata già consegnata alla R.S.U. e richiedeva alla sig.ra la motivazione della richiesta di accesso.

In data 26.11.2007 la ricorrente ribadiva le richieste di accesso ai prospetti analitici relativi alle attività retribuite con il fondo di Istituto per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, specificando che la richiesta di accesso non era stata avanzata dal terminale associativo a titolo personale.

Il 28.11.2007 il Dirigente Scolastico consentiva l'accesso ma solo relativamente all'anno scolastico 2006/2007, affermando che il terminale associativo "non faceva parte della delegazione trattante" per l'a.s. 2005/2006. Con nota del 12.01.2008, la ricorrente sollecitava il rilascio della documentazione relativa all'anno scolastico 2005/2006.

In data 24.01.2008 la Direzione Scolastica rilasciava parziale documentazione ed in data 12.05.2008 veniva negato l'accesso ai prospetti mancanti sul presupposto che gli stessi non fossero documenti amministrativi bensì atti interni.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Infatti, non si giustifica la sottrazione all'accesso degli atti interni, in quanto si tratta di documenti amministrativi agli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. d), della legge 241 del 1990, il quale definisce questi ultimi come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita la Direzione Didattica di, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.29)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.
contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 12 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alle D.I.A. presentate dai Signori e in data 29.06.2006 nel Comune di

Il Consiglio con nota dell'8-5-2008 ha comunicato al che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il, premesso che, recatosi al Consiglio, non ha potuto visionare la delibera in originale, e pertanto si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto 27-5-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Nel ricorso si assume il diniego di accesso in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito l'accesso alla delibera in originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso prospettato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente difatti non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.30)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 14 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alla D.I.A. presentata dal Signor in data 22.12.2005 in Comune di

Il Consiglio con nota dell'8-5-2008 ha comunicato al che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il, premesso che, recatosi al Consiglio, gli è stato negato di visionare la delibera in originale, e pertanto si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto 27-5-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Nel ricorso si assume il diniego di accesso in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito l'accesso alla delibera in originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso prospettato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente difatti non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.31)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 14 aprile 2008, inoltrava all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla "Delibera del Consiglio dell'Ordine del 02 aprile 2008, con la quale sono state ratificate n. 5 terne di nominativi di colleghi abilitati al collaudo di strutture in c.a.", per "poter valutare i criteri (se esistono), o eventuali altri criteri adottati per la composizione delle terne oltre la motivazione dell'uso delle ratifiche".

Il vicepresidente dell'Ordine, dott. arch., con raccomandata R.R. prot. n. 2008 3164 del 12 maggio 2008, rigettava l'istanza del ricorrente ritenendola finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato del Consiglio dell'Ordine, vietato dall'art. 24, comma 3, della l. 241/90, sottolineando altresì l'inadempimento dello stesso nel pagamento dei diritti d'accesso come prescritto nella delibera del Consiglio dell'ordine del 03.05.2007.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'arch. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta. Pertanto, il diritto di accesso del ricorrente non va escluso, non potendosi fondatamente ritenere che con esso l'arch. voglia esercitare un potere esplorativo o di vigilanza finalizzato a stabilire se l'attività amministrativa dell'Ordine si sia svolta secondo i canoni di trasparenza e legalità.

Si osserva, infine, che i costi d'accesso (contributo spese per istanza di accesso agli atti di Euro 50 e diritti di accesso agli atti di euro 20) previsti dalla delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di del 15 dicembre 2005, così come integrata in data 03 maggio 2007, sono illegittimi, in quanto, com'è noto, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.32)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di

Fatto

Con istanza in data 17.10.2007 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di aver accesso alla "delibera del Consiglio dell'ordine del 7-2-2007 – verbale n. 20, punto 8 - relativo a "modalità di convocazione dell'assemblea di bilancio", e poi ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 16.11.2007, contenente il diniego di accesso, ricorso che questa Commissione ha accolto con decisione del 17.12.2007.

A seguito dell'accoglimento del ricorso detto Consiglio, con nota dell'8-5-2008, ha trasmesso al il documento richiesto, rammentandogli peraltro di non aver versato il contributo previsto.

Avverso tale nota il, con atto 27-5-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Il Consiglio ha replicato con memoria 30-5-2008.

Diritto

Nel ricorso si assume che il provvedimento costituisce in sostanza diniego di accesso al documento in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito di prendere visione del documento stesso nella sua stesura originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio inviato copia del documento.

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso prospettato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente, difatti, non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.33)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrenti: Arch.
contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 29.10.2007, inoltrava all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla "Delibera del Consiglio dell'Ordine del 22.02.2007 – verbale n. 21, punto n. 7 relativo alle procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto: determinazioni".

Il Presidente dell'Ordine degli architetti di, con nota prot. n. 2007 4645 del 27 novembre 2007, negava l'accesso al documento richiesto, subordinando l'accesso al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo e 20 quali diritti di accesso. In data 01 dicembre 2007, il sig. proponeva ricorso a questa Commissione avverso il predetto diniego e nella seduta del 17 dicembre 2007 la Commissione lo accoglieva.

Il Presidente dell'Ordine, con lettera prot. n. 2008 971 del 8.02.2008, negava nuovamente l'accesso sul presupposto che la Commissione lo avesse "invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso". Avverso tale ultimo diniego espresso veniva proposto ricorso a questa Commissione, la quale lo accoglieva nella seduta del 12 marzo 2008 in quanto "emesso - il diniego - in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale...costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso de qua".

Con nota prot. n. 3112 del 08.05.2008, il consigliere segretario trasmetteva, con raccomandata RR n. 20083112 all'attuale ricorrente la documentazione richiesta, ovvero "la procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto: determinazioni".

L'architetto ha ritenuto che il comportamento del Consiglio dell'Ordine equivale comunque a "diniego" perché non gli è stato concesso di "prendere liberamente e compiutamente visione della delibera e dei documenti ad essa allegati (parere legale), attivando in tale modo una grave limitazione" ed ha proposto, con atto in data 20 maggio 2008, ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile

Risulta dallo stesso ricorso che il Consiglio dell'Ordine ha trasmesso al ricorrente la documentazione richiesta.

Non risulta dagli atti che il ricorrente abbia presentato apposita istanza di accesso riguardante il parere legale richiamato nell'estratto di verbale e quindi non vi è mai stato un diniego di accesso da parte del Consiglio dell'Ordine che renda ammissibile la proposizione di un ricorso davanti a questa Commissione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.34)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 29.10.2007, inoltrava all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla "Delibera del Consiglio dell'Ordine del 22.02.2007 – verbale n. 21, punto n. 7 relativo alle procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto: determinazioni".

Il Presidente dell'Ordine degli architetti di, con nota prot. n. 2007 4645 del 27 novembre 2007, negava l'accesso al documento richiesto, subordinando l'accesso al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo e 20 quali diritti di accesso. In data 01 dicembre 2007, il sig. proponeva ricorso a questa Commissione avverso il predetto diniego e nella seduta del 17 dicembre 2007 la Commissione lo accoglieva.

Il Presidente dell'Ordine, con lettera prot. n. 2008 971 del 8.02.2008, negava nuovamente l'accesso sul presupposto che la Commissione lo avesse "invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso". Avverso tale ultimo diniego espresso veniva proposto ricorso a questa Commissione, la quale lo accoglieva nella seduta del 12 marzo 2008 in quanto "emesso - il diniego - in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale...costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso de qua".

Con nota prot. n. 3112 del 08.05.2008, il consigliere segretario trasmetteva, con raccomandata RR n. 20083112 all'attuale ricorrente la documentazione richiesta, ovvero "la procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto: determinazioni".

L'architetto riferisce poi di essersi recato il 26 maggio 2008 presso l'ufficio di segreteria dell'Ordine chiedendo di prendere visione della "delibera originaria".

Il Consiglio ha negato l'accesso comunicando che l'atto che gli è stato inviato è l'unico di cui il ricorrente può disporre.

Avverso tale risposta, che il ricorrente ritiene configuri un diniego di accesso, l'architetto, con atto in data 27.5.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Nel ricorso si assume che il provvedimento costituisce in sostanza diniego di accesso al documento richiesto in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito di prendere visione del documento stesso nella sua stesura originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio inviato copia del documento.

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso denunciato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente, difatti, non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.35)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente : Ministero Interno

Fatto

Con istanza in data 28.3.2008, sollecitata il successivo 6-5-2008, il dott., vice questore aggiunto della polizia di Stato, ha chiesto l'accesso alla risposta scritta del Ministero dell'Interno all'interrogazione svolta da un senatore, e concernente il comportamento dello stesso dott. nell'espletamento del suo servizio, nonché ai documenti utilizzati per la redazione della risposta.

Con nota del 6-5-2008 detto Ministero ha negato l'accesso, e, a seguito di conferma dell'istanza, in data 13-5-2008, con chiarimenti, il Ministero stesso, con nota del 19-5-2008, ha ribadito il diniego di accesso adducendo che l'atto era sottratto all'accesso in quanto atto non amministrativo, ma politico, e di tale natura dovevano conseguentemente ritenersi i documenti costituenti supporto dello stesso.

Avverso entrambe le note il, con atto del 26-5-2008, pervenuto in pari data, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Il documento oggetto dell'istanza d'accesso è la "risposta esauriente all'atto di sindacato ispettivo" e "agli atti e/o documenti utilizzati per la redazione della stessa compresa la corrispondenza con altri Uffici".

L'accesso alla risposta scritta ad un'interrogazione parlamentare, rivolto ad un Ministero, non è consentito sia perché la risposta costituisce un atto politico e non amministrativo, e solo ad atti di quest'ultima natura è consentito l'accesso, sia perché la risposta è atto non dell'Amministrazione ma della Camera alla quale appartiene l'interrogante.

Come affermato dal TAR Lazio, sez. terza ter, con la decisione n. 9344 del 2005 "è incontestabile che il diritto di accesso, disciplinato dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, ha ad oggetto documenti amministrativi formati nel corso di procedimenti amministrativi"..... e "non può ritenersi che la risposta data" dall'Amministrazione "ad una interrogazione parlamentare..... costituisca l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo, atteso che la stessa si inquadra in una procedura attivata da un atto ispettivo di carattere politico compiuto da un parlamentare".

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.36)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Magg.
contro

Amministrazione resistente : Comando Aeronautica Militare di

Fatto

Il Maggiore c.a., premesso di aver proposto, in data 20.10.2007, ricorso al Ministro della Difesa ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 30.3.2001 n. 165, ha chiesto con raccomandata a/r del 27.3.2008, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, al Gabinetto del Ministro della Difesa copia della nota del 6.11.2007 con la quale il suddetto ricorso era stato inviato al Comando Aeronautica Militare.

Non avendo ricevuto risposta, il Maggiore c.a., con nota in data 22.5.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione chiedendo l'accesso alla già citata nota del 6.11.2007 nonché di conoscere lo stato del ricorso proposto in data 20.10.2007 di cui si è detto.

Diritto

Con memoria in data 29 maggio 2008 il Comando Aeronautica Militare di ha comunicato, con riferimento al ricorso proposto dal Maggiore c.a. datato 22.5.2008, di aver provveduto, con lettera in data 23.5.2008, ad inviare al ricorrente la documentazione richiesta.

Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.37)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Resistente : Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “.....” di

Fatto

Con istanza in data 25-8-2007 il sig., che aveva svolto funzioni di insegnante presso l'istituto “.....” di nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al Dirigente di tale istituto “di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori della allora classe I ^ C del liceo classico, in data 25 agosto 2005”.

Con nota 14-9-2007 detto Dirigente ha inviato al sig., “in evasione della Sua richiesta”, fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I ^ C datata 25-8-2005.

Con atto 2-10-2007 il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla “intera documentazione”, la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto invio di copia della sola menzionata lettera : e ciò perché non tutte le firme apposte alla lettera erano leggibili, e pertanto avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di poter individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Questa Commissione con provvedimento dell'8-11-2007 ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Lo Speranza ha reiterato la istanza di accesso, estendendola a “tutti i documenti ...dai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera...” e poi ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato sull'istanza.

Questa Commissione con provvedimento del 7-4-2008 ha, al fine della notifica del ricorso ai controinteressati, invitato l'Amministrazione a comunicare i nominativi e gli indirizzi dei genitori non identificati.

Con nota erroneamente datata 19-6-2008 il menzionato Dirigente ha notificato il ricorso dell'insegnante a tutti i genitori della classe, e quindi non solo a quelli, di numero minore, che avevano sottoscritto la lettera, ed ha comunicato al sig. i nominativi e gli indirizzi di tutti i genitori.

Con memoria del 28-5-2008 lo ha insistito nella sua richiesta.

Diritto

Nell'esposizione in fatto si è detto che il Dirigente scolastico, con nota erroneamente datata “19-6-2008”, ha notificato il ricorso dello a tutti i genitori della classe: di conseguenza, considerata l'erroneità della data indicata nella nota del Dirigente scolastico, non risulta a questa Commissione **a)** in quale data sia stata effettuata la comunicazione ai genitori della classe; **b)** se qualcuno dei genitori abbia

presentato opposizione; c) se sia scaduto il termine di cui all'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 per la presentazione delle opposizioni da parte dei controinteressati.

E', pertanto, necessario che il Dirigente Scolastico fornisca alla Commissione i chiarimenti richiesti nel termine di venti giorni dalla ricezione della presente decisione.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui il Dirigente avrà provveduto a quanto richiesto.

PQM

La Commissione dispone che si provveda a quanto indicato in motivazione nel termine di venti giorni.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.38)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)

Fatto

Il sig., il 21 marzo 2008, ha presentato istanza di accesso al Centro Nazionale per l'Informatica avente ad oggetto il verbale dell'Adunanza dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) dell'..... concernente l'approvazione della struttura organizzativa del Centro per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione ed i relativi allegati, ivi inclusa la proposta di organizzazione del direttore *pro tempore* ing.

Specifica il sig. di essere in servizio presso il CNIPA dal 1997 e, dopo essere stato dichiarato vincitore al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, di essere stato nominato "responsabile del settore sicurezza fisico-logica", con l'inquadramento di cui alla lettera H del CCNL Telecomunicazioni. A seguito dell'adozione di alcuni provvedimenti legislativi, il personale del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione è stato trasferito, dal, presso il CNIPA. Quest'ultima amministrazione, mediante successivi ordini di servizio, ha provveduto a deliberare la nomina dei responsabili delle diverse unità organizzative. Nonostante fin dal momento dell'assunzione il ricorrente fosse stato nominato responsabile di unità organizzativa, il CNIPA ha ritenuto di non affidare alcun incarico al sig., il quale ha lamentato l'illegittimo demansionamento innanzi al Collegio di Conciliazione di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 165 dl 2001.

Chiarisce, pertanto, il ricorrente che poiché nell'Adunanza del è stata approvata la struttura organizzativa del Centro Tecnico per la RUPA, che prevedeva, tra gli altri, l'istituzione del Settore "sicurezza fisico – logica" la cui responsabilità è stata, successivamente, attribuita al ricorrente, il verbale dell'Adunanza citata è necessario per difendere in giudizio i propri diritti.

L'amministrazione, con nota del 23 aprile, ha negato l'accesso al verbale affermando, sostanzialmente, l'insussistenza di un rapporto di strumentalità tra l'interesse vantato dal ricorrente ed il documento richiesto.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione nella nota inviata alla scrivente Commissione ha ribadito, in carenza di una motivazione espressa a supporto dell'istanza, l'assenza di un collegamento tra i documenti richiesti e l'interesse del ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti sostenendo la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché l'assenza di un nesso di collegamento tra la situazione che il ricorrente intende tutelare in giudizio ed il verbale richiesto.

Il verbale dell'Adunanza dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) dell'....., riguarda l'approvazione della struttura organizzativa del Centro per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione; a seguito della suddivisione dell'amministrazione in aree e servizi è stato emanato l'ordine di servizio con il quale è stata attribuita al ricorrente la responsabilità del settore "sicurezza fisico – logica". Pertanto, il documento in questione, espressione della potestà organizzativa dell'ente, costituisce il presupposto logico e temporale del provvedimento mediante il quale al ricorrente è stata attribuita la qualifica di responsabile del settore su indicato. I documenti richiesti, dunque, sono accessibili dal momento che, riguardando l'ordinamento degli uffici, sono strumentalmente collegati all'atto interno attraverso il quale il sig. è stato nominato responsabile del settore.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.39)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
– Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato

Fatto

Il sig., il 18 luglio 2007, ha presentato Ricorso straordinario per revocazione al fine di ottenere una nuova decisione sul proprio ricorso straordinario al Capo dello Stato del 9 aprile 2004. Essendo trascorso il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione delle eventuali deduzioni, per la chiusura della fase istruttoria, il ricorrente, il 27 marzo 2008, ha presentato istanza di accesso ai documenti del ricorso in esame e, in particolare, ha chiesto di potere estrarre copia della relazione ministeriale relativa al gravame stesso.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'esercizio della difesa delle posizioni giuridiche soggettive, coinvolte nel procedimento amministrativo, culminato nella proposizione del ricorso straordinario per revocazione, costituisce quell'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti richiesto dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, quale condizione per riconoscere in capo ad un soggetto il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con riferimento agli altri documenti del gravame in esame si evidenzia che le controdeduzioni dei controinteressati sono altresì accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.40)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Fatto

La sig.ra, quale partecipante ammessa alle prove scritte del concorso pubblico per esami per la copertura di 35 posti da dirigente di II fascia del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. elaborati relativi alle due prove scritte dei primi cinque candidati utilmente classificati;
2. elaborati relativi alle prime due prove scritte dei primi tre candidati non utilmente classificati;
3. elaborati relativi alle due prove scritte della ricorrente e relativo verbale di correzione;
4. verbale in cui sono stabiliti e definiti i criteri da utilizzare per la correzione degli elaborati scritti del concorso.

Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari per verificare la corretta attribuzione delle prove in sede di abbinamento dei temi ai candidati, i criteri adottati dalla commissione esaminatrice per la valutazione delle prove nonché i tempi e le modalità di svolgimento della stesse ed, infine, la regolarità della composizione della commissione.

L'amministrazione, con nota del 13 maggio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 3 ed ha comunicato di non avere predisposto la graduatoria dei candidati dei partecipanti alle prove scritte.

Contro tale provvedimento di sostanziale diniego il ricorrente, in data 29 maggio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, evidenziando che l'amministrazione non ha formato una graduatoria dei candidati partecipanti al concorso in esame e che ciascun concorrente ha appreso il proprio punteggio collegandosi ad una banca dati il cui accesso era consentito mediante password.

Diritto

Il presente ricorso deve essere notificato agli altri partecipanti la procedura concorsuale, atteso che il diniego è stato opposto alle prove scritte dei primi cinque candidati utilmente classificati ed alle prime due prove scritte dei primi tre candidati non utilmente classificati. di valutazione titoli redatte dall'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dalla sig.ra ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.41)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.
contro

Amministrazione resistente: ASL Roma - Gestione concorsi

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poter visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche gli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 ottobre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso dell'..... A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili. Nella seduta del 17 dicembre 2007, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, la Commissione invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. L'amministrazione con nota del 5 febbraio 2008, riferisce di aver assolto l'incombente.

Nella seduta dell'11 febbraio 2008, la scrivente Commissione aveva accolto il ricorso.

Il sig., con nota del 28 aprile 2008, a seguito della comunicazione con la quale l'amministrazione ha subordinato il rilascio di copia al versamento di un importo pari a euro 29,20 e 11,70, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione, con nota del 29 maggio 2008, dopo avere ribadito la propria disponibilità a concedere l'accesso ai documenti, ha precisato di avere chiesto solo i costi di estrazione di copia secondo quanto determinato nel regolamento dell'Azienda USL Roma

Afferma, inoltre, l'amministrazione che il ricorso del sig. è inammissibile atteso che la medesima vicenda è già stata oggetto di decisione da parte della Commissione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.42)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società s.p.a. in persona del suo rappresentante legale amministratore unico, rappresentato e difeso dall'avv.

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

Fatto

La Società s.p.a. tramite il legale rappresentante, il quale ultimo anche in qualità di persona fisica, il 3 dicembre 2007, hanno presentato istanza di accesso al Tribunale di, nel momento in cui saranno ridepositati, al fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 del Tribunale di per separazione giudiziale di e, conclusosi con sentenza n. 1865 del 31 luglio 2006.

Specificano gli istanti di chiedere copia dei documenti su indicati, quali parti civili nel procedimento penale iscritto al n. R.G. 5027/2005 nei confronti di e, al fine di predisporre tali documenti nell'ulteriore giudizio iscritto al n. R.G. 1962/2007, avente ad oggetto le richieste risarcitorie dell'istante nei confronti di e

Il Tribunale di, con nota del 2 gennaio 2008, ha rigettato la richiesta atteso che ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. spetta solo alle parti e ai loro difensori esaminare gli atti inseriti nel fascicolo ed estrarne copia. Argomenta ulteriormente il Presidente delegato del Tribunale di che la norma citata non è scriminata dalla disciplina di cui agli artt. 327*bis* e ss. del c.p.p. i quali sono insuscettibili di applicazione al di fuori del processo penale, né dalla legge n. 241 del 1990, dal momento che la richiesta di copia di tutti i documenti del fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 non consente di individuare i limiti entro i quali i documenti sono "strettamente indispensabili", né dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 21 dicembre 2005, atteso che i dati chiesti non sono assimilabili a quelli di cui all'art. 4 lett. c) della normativa citata in ordine ai quali il Garante ha provveduto a concedere l'autorizzazione.

Avverso il provvedimento di diniego del 22 gennaio 2008 il sig. quale legale rappresentante della Società s.p.a. e quale persona fisica, tramite il legale rappresentante, aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione la quale lo aveva dichiarato infondato nella seduta del 12 marzo 2008.

Il Tribunale di con nota del 24 aprile 2008, ha inviato alla scrivente Commissione la richiesta di riesame formulata dalla s.p.a. in persona del suo legale rappresentante sig., ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, del provvedimento adottato dal Tribunale medesimo il 23 gennaio 2008, iscritto al n. R.G. 5027/2005.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.43)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ordine Regionale di Geologi della

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il sig. in qualità di presidente dell'Ordine dei Geologi della ha presentato istanza di accesso al comune di avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. atto di affidamento della redazione geologica, delle relative indagini e cartografia relativa al Piano Urbanistico Generale - P.U.G. del comune di
2. convenzione sottoscritta dal professionista incaricato per l'affidamento precedentemente indicato;
3. offerte dei professionisti geologi che hanno concorso all'avviso di selezione per l'affidamento di un incarico professionale per la redazione geologica del P.U.G.

Avverso il silenzio rigetto, il presidente dell'Ordine dei Geologi della ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al comune di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota del 30 maggio 2008 ha comunicato alla scrivente Commissione di avere provveduto ad inviare i documenti richiesti.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, per incompetenza.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.44)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il sig., dopo essere venuto a conoscenza che era stata presentata una richiesta di cancellazione per irreperibilità anagrafica, ha presentato istanza di accesso al comune di avente ad oggetto i documenti del procedimento su menzionato; in particolare, il ricorrente ha chiesto di conoscere il nominativo dell'esponente, la data della segnalazione e le motivazioni poste a fondamento della medesima.

L'amministrazione comunale ha negato l'accesso ai chiesti documenti atteso che l'eventuale provvedimento di cancellazione anagrafica si fonda sull'attività istruttoria svolta dalla Polizia Municipale e non nella segnalazione; pertanto, l'amministrazione, a seguito del parere dell'Ufficio Legale del comune, ha escluso dall'accesso le segnalazioni, ivi compresi i nominativi degli esponenti.

Avverso il provvedimento di rigetto del 12 aprile 2008, il sig. ha presentato ricorso, il 23 maggio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al comune di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 3 giugno 2008, ha affermato che il ricorrente è privo di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti precedentemente indicati, dal momento che nei suoi confronti non è stato emanato alcun provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.45)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca

Fatto

Il sig., al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 al Ministero dell'Università e della Ricerca copia autentica del documento prot. n. del 1 Nonostante l'amministrazione abbia già inviato la copia autentica richiesta, il sig. il 2 maggio 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto nella forma richiesta dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Fatto

Il sig., al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo copia autentica del documento del, Prot. n., con il quale l'amministrazione ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, quale amministrazione detentrica dei documenti, la richiesta di accesso del ricorrente. Il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo al fine di rilasciare le copie conformi richieste ha invitato il ricorrente ad inviare le marche da bollo previste dalla normativa.

Avverso il silenzio il sig. il 17 maggio 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.47)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fatto

Il sig., allo scopo di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 al Ministero dell'Economia e delle Finanze di estrarre copia autentica della nota prot. n. del, con la quale l'amministrazione ha inviato la copia conforme della nota n. 9824 dell'8 febbraio 2008 ed ha rilevato che il sig. era già in possesso di copia semplice del documento in questione.

Avverso il silenzio dell'amministrazione il sig. ha presentato ricorso il 17 maggio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota inviata alla scrivente Commissione ha precisato di non avere fornito risposta al ricorrente atteso che il medesimo già possiede l'originale del documento di cui chiede copia conforme.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.48)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca

Fatto

Il sig., al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Corte Europea od ad altra istituzione equivalente, ha chiesto il 18 marzo 2008 al Ministero dell'Università e della Ricerca copia autentica del documento prot. n. del, con il quale l'amministrazione ha trasmesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal sig. Nonostante l'amministrazione abbia rilasciato la copia autentica richiesta il sig. il 14 maggio 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota del 30 maggio 2008 ha comunicato alla scrivente Commissione di avere inviato la copia autentica richiesta; specifica, inoltre, il Ministero che il ricorso straordinario in questione è in corso d'istruttoria e che sarà cura dell'amministrazione provvedere a notificare al ricorrente il decreto del Presidente della Repubblica decisorio unitamente al parere del Consiglio di Stato.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto nella forma richiesta dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.49)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: s.r.l.,

contro

Amministrazione resistente: ANAS S.p.A.

Fatto

Il legale rappresentante della s.r.l., sig., nell'ambito del procedimento di interrimento degli elettrodotti ACEA e TERNA nel Parco di Veio, per l'adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia del Grande Raccordo Anulare di Roma, quadrante Nord – Ovest; lotto 3 – 3 stralcio e lotto 4 da Km 11,250 al km 13,900, ha chiesto all'ANAS di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atto conclusivo del procedimento nel corso del quale è stata indetta una conferenza di servizi, dal quale si desuma se l'amministrazione ha effettivamente interrato gli elettrodotti secondo quanto prescritto dall'Ente Parco e di cui alla lettera dell'ANAS 11 marzo 2003;
2. comunicazioni inviate dall'ANAS alle società proprietarie degli elettrodotti che hanno consentito lo spostamento provvisorio dei tralicci interferenti;
3. ogni atto precedente e/o successivo pertinente con l'oggetto dell'istanza;
4. richiesta del parere inoltrato dall'ANAS s.p.a. all'avvocatura dello Stato.

Specifica il legale rappresentante della società nel presente ricorso che i documenti riguardano impegni che l'Anas ha assunto ma che, successivamente, non ha realizzato.

Contro il silenzio rigetto dell'Anas il ricorrente, in data 27 maggio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, evidenziando di avere provveduto a notificare il presente ricorso alla parte resistente.

Diritto

Il ricorrente nell'istanza del 27 marzo 2008 non ha indicato l'interesse posto alla base della richiesta né la correlazione tra i documenti ai quali si intende accedere e la situazione giuridica sottesa alla richiesta. Né la presenza dell'interesse, diretto, concreto ed attuale è desumibile dal ricorso inviato alla scrivente Commissione, atteso che il legale rappresentante della società si è limitato a specificare l'oggetto dell'istanza, ossia documenti relativi ad un presunto impegno assunto dall'Anas e successivamente non adempiuto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.50)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: S.p.A.
contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Attività Produttive (ad oggi Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Fatto

La S.p.A., in data 26 marzo 2008, ha presentato al Ministero delle Attività Produttive (ad oggi Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, domanda di accesso a tutta la documentazione relativa al procedimento inerente ad un bando di concorso per la concessione di un finanziamento agevolato a favore dell'innovazione tecnologica, a cui aveva presentato domanda di partecipazione.

In particolare, l'istante ha chiesto di potere accedere alle domande delle imprese aggiudicatrici dei finanziamenti, ai relativi progetti ed agli atti contenenti le attribuzioni dei punteggi a dette imprese e le relative motivazioni, asserendo un danno derivante dalla sua esclusione dalla possibilità di ottenere il suddetto finanziamento ed il proprio interesse ad effettuare “un controllo della congruità delle determinazioni adottate nell'attribuzione dei punteggi ai vari progetti”.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, nei termini di legge, da parte dell'amministrazione resistente, la S.p.A. ha presentato ricorso alla Commissione ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Diritto

La Commissione rileva, dall'esame degli atti, che il ricorso non è stato notificato ai soggetti controinteressati, le imprese aggiudicatrici dei finanziamenti, per consentire l'eventuale tutela dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.51)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

La signora, in data 15 maggio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di alla sua istanza di accesso volta ad ottenere copia della documentazione relativa agli alloggi comunali, asserendo un suo diritto all'assegnazione degli stessi.

La Commissione ha ricevuto, in data 28 maggio 2008, la memoria difensiva dell'amministrazione resistente.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.52)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: M.llo

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri

Fatto

Il Maresciallo, in data 23 aprile 2008, ha richiesto alla Regione Carabinieri l'accesso a tutta la documentazione formata e detenuta dalla stessa e dai Comandi dipendenti, inerente alla conclusione delle indagini preliminari svolte nei suoi confronti in un procedimento penale, per la difesa dei propri diritti.

L'istante, inoltre, nella sua richiesta ha specificato di voler ricevere la suddetta documentazione via e-mail "per l'urgenza, la mancanza di tempo e di denaro" da parte sua.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il Maresciallo, in data 29 maggio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

L'amministrazione resistente, in data 5 giugno 2008, ha trasmesso alla Commissione una memoria difensiva, nella quale ha comunicato di avere parzialmente accolto l'istanza di accesso del Maresciallo, invitandolo presso il proprio ufficio, e respingendo la richiesta di accesso in via telematica.

Diritto

La Commissione – come già rilevato in sue precedenti decisioni – in merito alle modalità di esercizio del diritto di accesso richieste dall'odierno ricorrente osserva quanto segue.

L'art. 13 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 prevede l'accesso agli atti per via telematica, ed in particolare che le PA "assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica", ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, degli articoli 4 e 5 del d.P.R. 68/2005 e del decreto legislativo 82/2005.

Tuttavia, la previsione regolamentare si riferisce specificatamente alle "modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni" non menzionando, altresì, il soddisfacimento dell'istanza di accesso per via telematica.

Rientra nelle facoltà delle singole amministrazioni adottare provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del citato d.P.R., che consentano anche l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici.

Pertanto, nel caso di specie, non si ravvisa un ulteriore interesse dell'istante, ai sensi del nuovo art. 22 della legge n. 241/90, ad ottenere l'accesso richiesto per via telematica, poiché la sua istanza è stata comunque accolta e potrà essere soddisfatta mediante l'esercizio del diritto di accesso, eventualmente anche per delega, secondo le modalità disciplinate dall'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.53)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di

Fatto

L'avv., nella sua qualità di iscritto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, in data 21 aprile 2008, ha chiesto al Consiglio stesso l'accesso, e l'estrazione di copia integrale, dei documenti e dei verbali relativi alla tornata elettorale svoltasi per il biennio 2008/2010,

Con delibera del 28 aprile 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di rigettava la suddetta istanza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv., in data 13 maggio 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Diritto

In via preliminare, la Commissione prende atto della comunicazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, in data 27 maggio 2008, con cui si eccepisce, tra l'altro, l'incompetenza della Commissione stessa a conoscere dei ricorsi contro l'Ordine, essendo questo un "ente pubblico non economico non riconducibile all'amministrazione dello Stato", amministrazione i cui atti soltanto sono assoggettati dall'art. 25 della legge n. 241/90 al vaglio di questa Commissione.

Tale assunto appare errato. In realtà, il citato art. 25 è una norma che attiene esclusivamente al riparto di competenze tra la Commissione per l'accesso e il difensore civico nell'ambito delle tutele previste in materia di diritto d'accesso: nell'ampia e generica nozione "atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" non vi è alcuna intenzione del legislatore di escludere gli atti di soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni statali in senso stretto, in quanto la natura di garanzia giustiziale attribuita alle funzioni decisorie della Commissione per l'accesso, sembra far ritenere che la sua competenza abbia carattere generale, con la sola esclusione dei soggetti pubblici l'accesso ai cui documenti sia demandato al difensore civico, che esercita, in parte qua, funzioni analoghe a quelle della Commissione.

Tale ricostruzione trova conferma nell'art. 23 della stessa legge n. 241, intitolato "ambito di applicazione del diritto di accesso" secondo cui "il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24".

D'altronde, anche la giurisprudenza amministrativa più recente si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali, i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica

amministrazione di cui alla legge n. 241/90 e sono, quindi, assoggettati al sindacato della Commissione per l'accesso. In tal senso si è espresso il T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14795, secondo cui “la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto, anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr. fra le tante, Cons. di Stato, V sez., 7 marzo 1997, n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000, n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000, n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000, n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV sez., 9 luglio 2002, n. 3825; T.A.R. Piemonte n. 2429, 15 dicembre 2001).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali, per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

In sostanza, i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso, percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa”.

Venendo al merito del ricorso, a parere della scrivente Commissione, non si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, essendo stato quest'ultimo soggetto a sospensione cautelare a tempo indeterminato dall'esercizio della professione con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pisa del 29 novembre 2007.

Infatti, a seguito della suddetta sospensione sono venuti meno in capo all'odierno ricorrente i diritti derivanti dall'iscrizione all'albo, tra cui il diritto di voto per l'elezione del Consiglio dell'ordine e, conseguentemente, la possibilità di reclamo avverso le operazioni e/o i risultati elettorali dello stesso Consiglio.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.54)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di

Fatto

L'avv., in data 30 gennaio 2008, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di l'accesso e l'estrazione di copia integrale del fascicolo relativo alla procedura disciplinare da aprire nei confronti dell'avv., ma successivamente archiviata.

Con delibera del 15 febbraio 2008, comunicata all'istante il 23 febbraio 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di rigettava la suddetta istanza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv., in data 18 marzo 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, asserendo di voler verificare la responsabilità del collega avv. in merito alle vicende per le quali lo aveva investito del patrocinio legale a sua difesa.

La Commissione, nella seduta del 7 aprile u.s., ha sospeso i termini per la propria decisione, invitando le parti a produrre i documenti relativi agli esposti di terzi soggetti citati dal ricorrente nella propria istanza di accesso, per valutare la fondatezza dell'interesse dello stesso.

L'avv., con una comunicazione ricevuta dalla scrivente Commissione lo scorso 19 maggio ha prodotto la suddetta documentazione.

L'ente resistente, con comunicazione del 27 maggio u.s., ha rinviato alle proprie precedenti controdeduzioni trasmesse.

Diritto

Il ricorso è fondato.

In via preliminare, la Commissione prende atto della comunicazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, in data 27 maggio 2008, con cui si eccepisce, tra l'altro, l'incompetenza della Commissione stessa a conoscere dei ricorsi contro l'Ordine, essendo questo un "ente pubblico non economico non riconducibile all'amministrazione dello Stato", amministrazione i cui atti soltanto sono assoggettati dall'art. 25 della legge n. 241/90 al vaglio di questa Commissione.

Tale assunto appare errato. In realtà, il citato art. 25 è una norma che attiene esclusivamente al riparto di competenze tra la Commissione per l'accesso e il difensore civico nell'ambito delle tutele previste in materia di diritto d'accesso: nell'ampia e generica nozione "atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" non vi è alcuna intenzione del legislatore di escludere gli atti di soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni statali in senso stretto, in quanto la natura di garanzia giustiziale attribuita alle funzioni decisorie della Commissione per l'accesso, sembra far ritenere che la sua competenza abbia carattere generale, con la sola esclusione dei soggetti

pubblici l'accesso ai cui documenti sia demandato al difensore civico, che esercita, in parte qua, funzioni analoghe a quelle della Commissione.

Tale ricostruzione trova conferma nell'art. 23 della stessa legge n. 241, intitolato "ambito di applicazione del diritto di accesso" secondo cui "il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24".

D'altronde, anche la giurisprudenza amministrativa più recente si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali, i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90 e sono, quindi, assoggettati al sindacato della Commissione per l'accesso. In tal senso si è espresso il T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14795, secondo cui "la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto, anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr. fra le tante, Cons. di Stato, V sez., 7 marzo 1997, n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000, n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000, n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000, n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV sez., 9 luglio 2002, n. 3825; T.A.R. Piemonte n. 2429, 15 dicembre 2001).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali, per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

In sostanza, i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso, percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa".

Venendo al merito del ricorso, a parere della scrivente Commissione - - esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente - si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della medesima legge.

Tanto basterebbe, *ad abundantiam*, con riferimento al caso di specie, si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili, si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

L'avv., inoltre, fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24,

comma 7, l. n. 241/90, così come novellata, e come questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce.

Tale orientamento è espresso anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l’*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a detta documentazione che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell’atto è strettamente connesso all’esercizio della difesa in giudizio per come è tutelato dal principio generale di cui all’art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dall’avv. dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio

Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.55)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e nei confronti di: Sig., Sig., Sig.ra

Fatto

Il signor, in data 14 luglio 2007, ha chiesto al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di di potere accedere “a tutti gli atti relativi agli eventi che si sarebbero verificati all’interno del N.I.P.A.F. di” e a lui riferiti, che avrebbero determinato la sua sospensione dall’incarico di Sottoufficiale incaricato dello stesso ufficio N.I.P.A.F. di, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

L’amministrazione resistente, con nota del 13 agosto 2007, ha negato il richiesto accesso in relazione ai documenti concernenti terzi soggetti controinteressati, che interpellati hanno manifestato la loro opposizione al riguardo.

Pertanto, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione, chiedendo l’ostensione integrale dei documenti richiesti.

Successivamente, in data 5 ottobre 2007, il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ha trasmesso una memoria difensiva alla Commissione, confermando il suddetto diniego.

La Commissione, in data 15 ottobre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l’amministrazione ed il ricorrente a specificare i documenti richiesti, per valutarne la natura ai fini della loro ostensibilità.

L’amministrazione resistente, con nota del 7 dicembre 2007, si è limitata a comunicare che i documenti richiesti sono stati assunti al protocollo riservato.

La Commissione, in data 15 gennaio 2008, ha rinnovato la richiesta, già formulata nella precedente istruttoria del 15 ottobre 2007, di specificare la natura dei documenti in questione, osservando che ostativa al chiesto accesso non è la circostanza formale ed estrinseca che gli atti siano stati assunti al protocollo riservato, ma la circostanza sostanziale ed intrinseca che gli stessi, indipendentemente dalla loro protocollazione, rientrino nelle categorie che per legge e per regolamento sono esclusi dall’accesso, in quanto – in difetto – la domanda di accesso sarebbe fondata.

Il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di, in data 26 marzo 2008, ha trasmesso alla Commissione, in busta chiusa sigillata, copia della documentazione richiesta dal signor, ed esistente agli atti del protocollo riservato, al fine di consentire alla Commissione stessa una pronuncia in merito al ricorso di cui si discute.

L’amministrazione resistente, nella nota inviata, ha, altresì, rilevato che i soggetti controinteressati – Sig., Sig., Sig.ra, – hanno manifestato la loro opposizione all’accesso richiesto dal signor

Diritto

La Commissione, esaminata la documentazione contenuta nel plico trasmesso dal Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di, ritiene che la stessa debba considerarsi accessibile all'istante, nonostante le opposizioni all'accesso formulate dalle parti controinteressate.

Conformemente alla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 3601, 25 giugno 2007), si ritiene, anzitutto, che gli autori degli esposti informativi non possano essere qualificati controinteressati in senso tecnico. Ai sensi dell'art. 22 lett. c) legge n. 241/90, in materia di accesso, per "controinteressati" si intendono "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

"In base alla definizione legislativa appena riportata, quindi, sono controinteressati non tutti coloro che, a qualsiasi titolo sono nominati o coinvolti nel documento oggetto dall'istanza ostensiva, ma solo coloro che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza.

Ebbene, pur non potendosi sottovalutare l'ampliamento e la progressiva importanza assunta dal diritto alla riservatezza, il Collegio ritiene, tuttavia, che tale situazione giuridica concerna solo quelle vicende collegate in modo apprezzabile alla sfera privata del soggetto, e non anche quelle destinate ad assumere una dimensione di carattere pubblico".

Il diritto alla riservatezza non può allora certamente essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto, come nella presente fattispecie, il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo (in questi termini, Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 1998, n. 923).

"La denuncia o l'esposto, invero, non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore e all'Amministrazione competente al suo esame ed all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi".

Ciò vale a maggior ragione quando tali denunce hanno come sviluppo la sospensione del ricorrente dall'incarico di Sottoufficiale.

"Nell'ordinamento delineato dalla l. n. 241/90, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, foss'anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria.

Da questa cornice emerge chiaramente che al diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può certo riconoscersi ampiezza tale da includere il "diritto all'anonimato" di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi nell'ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio.

L'anonimato sulle denunce o sulle dichiarazioni accusatorie è, al contrario, come si è visto, guardato con particolare sospetto dall'ordinamento: da qui l'evanescenza e

l'infondatezza di ogni tentativo volto a qualificare tale inesistente diritto all'anonimato come una prerogativa del diritto alla riservatezza”.

Non può allora dubitarsi che colui il quale subisce un procedimento disciplinare o sanzionatorio abbia un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti.

Infine, nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16), con conseguente sua prevalenza sulla riservatezza dei terzi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.56)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture

Fatto

La Dott.ssa, dirigente in servizio presso la Direzione Generale per del Ministero delle Infrastrutture, con nota del 28 marzo 2008, ha richiesto allo stesso Ministero di potere avere copia dei provvedimenti relativi al conferimento di incarico di I° fascia e contrattualizzazione a favore di un altro dirigente, il Dott.

L'interessata formulava tale istanza ai fini della tutela, nelle sedi opportune, della propria posizione giuridico-amministrativa rispetto al provvedimento di avvenuto incarico.

La Dott.ssa aveva già formulato la medesima istanza il 4 maggio 2007, senza alcun esito positivo.

Il Ministero, con nota del 24 maggio 2007, infatti, negava il richiesto accesso, rilevando una mancanza di motivazione a fondamento dello stesso.

Pertanto, la Dott.ssa, in data 30 maggio 2007, presentava ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione.

La Commissione, nella seduta del 9 luglio 2007, accoglieva il suddetto ricorso, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente alla nuova istanza di accesso del 28 marzo 2008, ricevuta il 31 marzo 2008, la Dott.ssa, in data 13 maggio 2008, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

Diritto

In via preliminare, la Commissione in merito al ricorso presentato rileva che non esiste la possibilità di ricorrere per l'ottemperanza delle decisioni emesse dalla stessa.

In ogni caso, in merito alla questione in esame la decisione del 9 luglio 2007 è divenuta definitiva e vincolante unitamente alla successiva pronuncia resa dal T.A.R. Lazio.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile, considerato anche il giudicato del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.57)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Il portale del contenzioso tributario - www.fiscosos.it
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di

Fatto

Il portale del contenzioso tributario, associazione www.fiscosos.it, con tre diverse istanze di accesso ai documenti amministrativi, presentate in data 19 dicembre 2007, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di, il rilascio delle copie di tre distinte sentenze, ai sensi dell'art. 743 c.p.c. e dell'art. 262 d.P.R. n. 2002, n. 115, in considerazione delle proprie finalità volte all'informazione, formazione e consulenza del contenzioso tributario.

In data 8 gennaio 2008, l'amministrazione ha rigettato, con altrettanti distinti provvedimenti, le suddette istanze, con le seguenti motivazioni: "ritenuto che l'art. 743 c.p.c. Non trova applicazione nel processo tributario, in cui la richiesta di copie delle sentenze è disciplinata dalla norma speciale di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 546/1992 che prevede il rilascio soltanto a favore delle parti e non contempla altre finalità che legittimino il rilascio anche a terzi (studio, documentazione); ritenuto che la richiesta non specifica, del resto, alcuna particolare finalità; ritenuto che le eventuali finalità di studio e documentazione dovrebbero ritenersi, nella specie, comunque, insussistenti, sia per la qualità del soggetto richiedente, sia per l'abnorme numero di copie di sentenze richieste, comprensivo evidentemente di decisioni di nessun interesse meritevole di tutela; ritenuto che la richiesta appare quindi, oltre che inammissibile, immotivata e che la sua evasione pregiudicherebbe per di più il buon funzionamento degli uffici di questa Commissione".

Pertanto, il portale del contenzioso tributario ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, chiedendo alla Commissione disporre il rilascio delle copie richieste.

Nella seduta del 11 febbraio u.s. la Commissione ha accolto il ricorso presentato dall'associazione, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione.

Nonostante la suddetta decisione, l'ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di, in data 3 aprile 2008, ha emesso un provvedimento confermativo dell'originario provvedimento di diniego all'accesso.

Contro tale provvedimento, il portale del contenzioso tributario ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 12 maggio 2008, chiedendo l'annullamento dello stesso.

L'amministrazione resistente, in data 5 giugno 2008, ha fatto pervenire una memoria difensiva.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.58)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ispettorato del Lavoro di

Fatto

Il signor, in data 14 gennaio 2008, ha presentato all'Ispettorato del Lavoro di un'istanza di accesso ad un verbale ispettivo che lo riguardava.

L'amministrazione resistente, con nota del 28 gennaio 2008, ha negato il richiesto accesso, subordinandolo al consenso dei controinteressati.

Pertanto, in data 5 marzo 2008, il signor, tramite il suo legale, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato un ricorso alla Commissione, che lo ha ricevuto il 12 marzo 2008.

La Commissione, nella seduta del 7 aprile 2008, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando il ricorrente a comunicare la data di ricevimento della nota di diniego al richiesto accesso, trasmessagli dall'amministrazione resistente, per potere verificare il ricorso stesso fosse stato presentato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Il 20 maggio 2008, la Commissione ha ricevuto, da parte del ricorrente, la richiesta comunicazione, con i relativi allegati.

Diritto

Dall'esame degli allegati ricevuti risulta, da quanto dichiarato dal ricorrente (allegato n. 2), che la nota di diniego di accesso, emessa dall'amministrazione il 28 gennaio 2008, è stata ricevuta dallo stesso il 30 gennaio 2008.

Pertanto, i termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché è stato inviato oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.59)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando carabinieri - Corte costituzionale

Fatto

Il Sig., in servizio presso il comando dei carabinieri-Corte costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del luogotenente (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al Contro tale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione, rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al, in quanto controinteressato individuabile al momento della proposizione del ricorso, dichiarava l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*). Contro tale decisione il ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 13 maggio 2008, chiedendo un riesame della decisione stessa.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo u.s. al di fuori dei casi di revocazione. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.60)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni – Direzione generale del personale

Fatto

Il sig. riferisce di aver partecipato al Concorso Pubblico per esami bandito in data 25 novembre 2005 dal Ministero delle Comunicazioni, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area tecnica, da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di ingegnere direttore – area funzionale C posizione economica C2.

Dopo aver preso parte alle due prove scritte previste ed aver riscontrato l'esito sfavorevole delle stesse prove con conseguente esclusione dalle successive prove orali, il sig. Piccolo in data 22 aprile u.s. ha presentato istanza di accesso agli atti concorsuali. In particolare l'odierno ricorrente ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti: 1) copia del verbale relativo alla correzione della prima prova scritta (Analisi Matematica), e della seconda prova scritta (Comunicazioni), nonché il verbale contenente i criteri per la valutazione ed assegnazione del punteggio; 2) copia del verbale stilato dalla commissione durante la prima prova scritta (Analisi Matematica), relativo alla contestazione dei partecipanti circa la non rispondenza dei quesiti della prova a quanto indicato sul Bando di concorso; 3) copia dei testi dei tre distinti compiti di Analisi Matematica estratti il giorno della prova 4) copia dei propri elaborati relativi alle due prove scritte svolte, onde accertare le motivazioni del giudizio sfavorevole 5) visione degli elaborati di ambedue le prove scritte dei candidati giudicati idonei 6) copia e/o presa visione della documentazione comprovante i titoli dichiarati e richiesti dal Bando, posseduti dai primi 3 classificati in graduatoria.

L'Amministrazione ha risposto in data 26/5/2008 facendo presente al richiedente che l'intero carteggio relativo alla procedura concorsuale di cui sopra è ancora nell'esclusiva disponibilità della Commissione di esame e, pertanto, l'istanza non può essere valutata dall'amministrazione resistente.

Contro tale provvedimento l'ing. in data 5 giugno 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene di dover qualificare il provvedimento impugnato dall'odierno ricorrente – considerandone il tenore - in termini di differimento e non di diniego. Ciò nonostante occorre osservare che il contenuto della nota del Ministero delle Comunicazioni presta il fianco a qualche rilievo critico. In primo luogo e contravvenendo al disposto dell'art. 9 comma 3 del d.P.R. 184/06 tale differimento non indica la durata dello stesso e per ciò solo si palesa illegittimo. Inoltre, la scrivente non condivide l'assunto per cui la Commissione di esame appositamente costituita sia

soggetto diverso dall'amministrazione che ha bandito il concorso. Quest'ultima, invero, si sarebbe dovuta attivare presso la Commissione per ottenere i documenti richiesti dall'odierno ricorrente, anche in considerazione del fatto che la graduatoria finale delle prove scritte era stata pubblicata e, quindi, l'accesso appariva evidentemente strumentale alla possibilità di esperire i rimedi previsti dall'ordinamento per essere ammessi con riserva alla prova orale.

Ciò premesso, il ricorso è senz'altro fondato per ciò che attiene ai documenti di cui ai numeri 1-4 delle premesse in fatto. Per essi, invero, si osserva che l'accesso dell'odierno ricorrente è del tipo endoprocedimentale, la cui disciplina, contenuta nell'articolo 10, l. n. 241/90, non lascia dubbi di sorta in merito all'ostensibilità dei documenti (tutti concernenti la persona del richiedente) oggetto dell'istanza.

Quanto ai documenti di cui ai numeri 5-6 delle premesse in fatto, viceversa, essi contengono dati relativi a terze persone non facilmente individuabili, di talché il presente gravame deve essere loro notificato dall'amministrazione resistente ai sensi dell'articolo 12, d.P.R. n. 184/06.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso relativamente ai documenti di cui ai numeri 1-4 delle premesse in fatto e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Per i documenti di cui ai numeri 5-6 delle premesse in fatto, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.